



Etichettatura dei biocidi

La presente scheda è indirizzata a fabbricanti e importatori di biocidi.

Principi

- I biocidi devono essere etichettati conformemente alle indicazioni contenute nella decisione d'omologazione rilasciata dall'organo di notifica per i prodotti chimici (ONPChim), alle informazioni della sezione 2.2 della scheda di dati sicurezza e alle informazioni del registro dei prodotti chimici (RPC).
- Se l'etichettatura di pericolo è prevista dall'autorizzazione, è vincolante. Per le informazioni non fornite nell'autorizzazione, il fabbricante sceglie sotto la propria responsabilità i pittogrammi di pericolo risultanti dalla classificazione, l'avvertenza, le indicazioni di pericolo e le relative frasi P adattate all'uso previsto, alle condizioni d'uso e alla categoria di utenti.
- Inoltre, l'ordinanza sui biocidi (OBioc, RS 813.12) richiede ulteriori dati (art.38).

Osservazioni:

- L'etichetta deve essere saldamente attaccata all'imballaggio.
- Per le piccole confezioni è possibile utilizzare etichette apribili o pieghevoli, purché le indicazioni e pittogrammi di pericolo rimangano visibili sulla faccia esterna. A tale riguardo, osservare le relative osservazioni sotto: www.organodnotifica.admin.ch > Temi > Obblighi dei fabbricanti di prodotti chimici > Controllo autonomo > Etichettatura > Agevolazioni per l'etichettatura.
- L'etichetta deve essere apposta in modo che le indicazioni richieste si possano leggere orizzontalmente se l'imballaggio è depositato in modo normale.
- Le informazioni riguardanti i biocidi non devono essere fuorvianti o contenere dati falsi o incompleti, o tacere fatti, in modo che l'acquirente possa fraintendere la natura, la composizione o l'impiego previsto del biocida.
- L'etichettatura dei biocidi con rischi fisici o per la salute (con indicazioni di pericolo H2nn o H3nn) deve contenere l'identificatore unico di formula UFI (Unique Formula Identifier). Vedi www.organodnotifica.admin.ch > Argomenti > Obblighi dei fabbricanti di prodotti chimici > Autoregolamentazione > Etichettatura > UFI (identificatore unico di formula). L'uso dell'UFI è obbligatorio per i prodotti destinati agli utilizzatori privati dal 1° gennaio 2022. Per i prodotti destinati esclusivamente all'uso professionale o commerciale, le disposizioni sull'UFI si applicheranno dal 1° gennaio 2026.
- Nella pubblicità, i biocidi non possono essere presentati in modo da indurre in errore circa i rischi del prodotto per la salute delle persone e dell'ambiente. Diciture come "Biocida a basso potenziale di rischio", "non tossico" o "innocuo" sono vietate.

La pubblicità di ogni biocida deve contenere le seguenti dichiarazioni, chiaramente leggibili e distinte dalla pubblicità vera e propria: "Usare i biocidi con prudenza" e "Leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell'uso".

Chiunque pubblicizzi biocidi pericolosi che il pubblico può acquistare senza averne prima visto l'etichettatura (per esempio nei negozi online) deve richiamare l'attenzione sulle proprietà pericolose in una forma generalmente comprensibile e chiaramente leggibile o udibile (pittogrammi di pericolo, avvertenza e indicazioni di pericolo (frasi H)). Vedi anche la guida federale disponibile all'indirizzo: www.organodnotifica.admin.ch > Temi > Obblighi dei fabbricanti di prodotti chimici > Controllo autonomo > Pubblicità.

Allegato

Esempi di etichetta per un biocida (in quanto preparato/miscela) con spiegazioni.

Ulteriori informazioni e schede


Per maggiori informazioni sull'etichettatura, consultare il link:

[Guida all'etichettatura e all'imballaggio a norma del regolamento \(CE\) n. 1272/2008](#)

Ulteriori schede su diversi temi della legislazione in materia di prodotti chimici sono disponibili su www.chemsuisse.ch o reperibili presso il vostro [Servizio cantonale per i prodotti chimici](#).

Ulteriori informazioni sulla legislazione in materia dei prodotti chimici si trovano all'indirizzo www.organodnotifica.admin.ch.

ALLEGATO: Esempio di etichette

	Esempio	Osservazioni complementari	Rif. art. 38 OBioc o altro
	SCACCIAVESPE	Designazione ufficiale del prodotto (nome commerciale)	Cpv. 2
	Stutz & Co. GmbH, Wisliweg 5, 8040 Zürich Tel. 044 687 52 63	Nome, indirizzo e numero di telefono del titolare dell'omologazione secondo la decisione di omologazione corrispondente.	Cpv. 2
		Dimensione dei pittogrammi di pericolo e dell'etichetta a seconda della capacità dell'imballaggio: ≤3 litri: ogni pittog. min. 1.6x1.6 cm (*), Dim. etichetta min. 5.2x7.4 cm >3 litri e ≤50 litri ogni pittog. min. 2.3x2.3 cm, Dim. etichetta min. 7.4x10.5 cm >50 litri e ≤500 litri ogni pittog. min. 3.2x3.2 cm, Dim. etichetta min. 10.5x14.8 cm >500 litri ogni pittog. min. 4.6x4.6 cm, Dim. etichetta min. 14.8x21 cm (*) per volumi di 125 ml e più piccoli vale la dimensione minima di 1 x 1 cm. Ogni pittogramma di pericolo deve avere almeno 1/15 della dimensione minimale dell'etichettatura (dimensione da misurare se le indicazioni sono in una lingua sola). Sulle etichette prestampate, sono ammessi rombi GHS neri sovrastampati e rombi GHS vuoti con la voce "Nessun simbolo GHS".	Cpv. 2
			Cpv. 2
	PERICOLO	Avvertenza: "Pericolo" oppure "Attenzione".	Cpv. 2
	Aerosol altamente infiammabile. Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldo. Nocivo se ingerito. Nocivo per contatto con la pelle. Tossico se inalato. Sospettato di provocare il cancro. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Può provocare una reazione allergica cutanea.	Indicazioni di pericolo (frasi H, qui: H222 – H229 - H302 - H312 - H331 - H351 – H411 - H317). Il numero dell'indicazione di pericolo (p. es. H317) non deve far parte dell'etichettatura. Solo il testo effettivo deve apparire sull'etichetta, ad eccezione dei casi di ripetizione e delle ridondanze evidenti. Sull'etichetta, le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza devono essere raggruppati per lingua.	Cpv. 2

	Esempio	Osservazioni complementari	Rif. art. 38 OBIoc o altro
	<p>Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate - Non fumare.</p> <p>Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione.</p> <p>Recipiente sotto pressione: non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso.</p> <p>Non respirare gli aerosol.</p> <p>Indossare guanti.</p> <p>In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio.</p> <p>In caso di malessere, consultare un medico.</p> <p>Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C.</p> <p>Residui di prodotto e il contenitore vuoto vanno resi al punto vendita o consegnati presso un centro di raccolta di rifiuti speciali.</p>	<p>Consigli di prudenza, frasi P, nello specifico P210 – P211 – P251- P260 - P280 - P285 - P314 - P410+P412 und – P501.</p> <p>Il numero del consiglio di prudenza (p. es. P210) non deve far parte dell'etichettatura. Solo il testo effettivo deve apparire sull'etichetta, ad eccezione dei casi di ripetizione e di ridondanza evidenti.</p> <p>Sull'etichetta, le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza devono essere raggruppati per lingua.</p> <p>I consigli i prudenza, frasi P, non vengono verificati nel processo d'omologazione e non sono parte della decisione di omologazione: Sono quindi parte degli oneri di autocontrollo delegati al fabbricante.</p>	Cpv. 2
	Contiene diclorometano.	<p>Anche per i biocidi, i dati relativi ai componenti pericolosi richiesti dall'OPChim risp. dal regolamento UE-CLP, devono essere indicati.</p> <p>Per principio, non devono essere indicate più di quattro sostanze pericolose che conferiscono al preparato le sue principali proprietà pericolose.</p>	Cpv. 2
	Principio attivo: diclorvos ¹ 35 mg/kg, piretroidi 3 mg/kg.	Identità di ogni principio attivo e indicazione della sua concentrazione in unità metriche.	Cpv. 3 lett. a
	CHZN0000	Numero federale relativo all'omologazione o al riconoscimento. (CHZnnnn, CH-20yy-nnnn oppure EU-nnnn).	Cpv. 3 lett. b
	UFI-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX	Identificatore unico di formula (Unique Formula Identifier).	Art. 38a ²
	Spray aerosol.	Tipo di preparato / stato di aggregazione (formulazione).	Cpv. 3 lett. c
	Insetticida contro le vespe.	Impiego (tipo di prodotto, ambito d'impiego) per il quale il biocida è stato omologato, registrato o riconosciuto.	Cpv. 3 lett. d
	<p>Spruzzare da 1-2 m per 5 secondi in direzione del nido o degli altri fori da dove le vespe prendono il volo.</p> <p>La dose è sufficiente per circa 50 applicazioni.</p>	<p>Istruzioni per l'uso, inclusa la frequenza dell'applicazione e il dosaggio per ogni applicazione, espresso in unità metriche.</p> <p>Le indicazioni devono essere scritte in maniera comprensibile all'utenza.</p>	Cpv. 3 lett. e
	<p>La pelle può essere raffreddata nel caso di spruzzi diretti.</p> <p>Se spruzzato in spazi chiusi, si possono formare miscele esplosive.</p>	Possibili effetti secondari indesiderati diretti o indiretti, così come indicazioni sui primi soccorsi, <u>non già</u> coperti dalle frasi H o P.	Cpv. 3 lett. f

¹ Utilizzato solo come esempio. Questo principio attivo non è più notificato.

² Periodo di transizione: 1 gennaio 2022 (prodotti per utilizzatori professionali) e 1 gennaio 2026 (prodotti per utilizzatori professionali e commerciali).


	Esempio	Osservazioni complementari	Rif. art. 38 OBIoc o altro
	Se nebulizzato su apparecchi elettrici, superfici calde o interruttori. Può infiammarsi. Gli antidoti possibili sono l'atropina e la toxogonina..		
	Non si applica all'esempio	L'indicazione di eventuali nanomateriali contenuti nel prodotto e di ogni specifico rischio correlato e il termine "nano" tra parentesi dopo ogni riferimento ai nanomateriali.	Cpv. 3 lett. g
	Leggere le istruzioni allegate prima dell'uso.	La frase che deve apparire sull'etichetta se il prodotto può essere accompagnato da un foglio esplicativo (prima colonna tratteggiata).	Cpv. 3 lett. h
	I resti del prodotto vanno rimessi nell'imballaggio originale e restituiti al punto di vendita o al centro di raccolta.	Istruzioni per lo smaltimento sicuro del biocida e del suo imballaggio, come pure un eventuale divieto di riutilizzo dell'imballaggio.	Cpv. 3 lett. i
	Lotto n. 2945257	Numero o designazione del lotto del prodotto.	Cpv. 3 lett. j
	Data di scadenza: 09.05.2013	Data di scadenza, se immagazzinato secondo le prescrizioni.	Cpv. 3 lett. k
	Il prodotto agisce entro pochi minuti.	Tempo necessario all'inizio dell'effetto biocida.	Cpv. 3 lett. l n. 1
	Togliere il prodotto spruzzato con detersivo (sapone, portare i guanti).	Intervallo di sicurezza da osservare fra diverse applicazioni del prodotto biocida, mezzi e misure di decontaminazione e durata di aerazione necessaria degli spazi trattati. Intervallo di sicurezza da osservare fra l'applicazione del prodotto biocida e l'impiego successivo dell'oggetto trattato, oppure l'accesso successivo delle persone o degli animali alla zona trattata, incluso le indicazioni riguardanti: <ul style="list-style-type: none"> • I mezzi e le misure di decontaminazione e la durata di aerazione necessaria degli spazi trattati; • La pulizia degli apparecchi. 	Cpv. 3 lett. l n. 2.+3
	Non utilizzare negli spazi abitativi o di soggiorno. Prima di qualsiasi applicazione allontanare cibi sfusi.	Misure di precauzione per l'impiego, l'immagazzinamento e il trasporto <u>non segnalate dalle frasi P.</u>	Cpv. 3 lett. l n. 4
	Solo per utilizzatori professionali.	Categorie di utilizzatori indicate nella decisione di omologazione.	Cpv. 4 lett. a
	Molto tossico per gli animali a sangue freddo, terrari, acquari ecc. che prima dell'uso del prodotto devono essere allontanati o coperti in modo sicuro.	Informazione relativa ai rischi specifici per l'ambiente, in particolare per garantire la protezione di organismi non bersaglio o per evitare una contaminazione delle acque.	Cpv. 4 lett. b
	(Non si applica a questo esempio)	Per i prodotti biocidi costituiti da o contenenti microorganismi patogeni o geneticamente modificati: indicare le esigenze in materia dell'etichettatura ai sensi direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 settembre 2000, relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi legati all'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro risp. ordinanza sulla protezione dei lavoratori dal pericolo derivante da microrganismi (OPLM, RS 832.321).	Cpv. 4 lett. c


	Esempio	Osservazioni complementari	Rif. art. 38 OBioc o altro
	(Non si applica a questo esempio)	Misure precauzionali per l'uso. Osservare eventualmente altre indicazioni menzionate altrove. Ad esempio per quanto riguarda: <ul style="list-style-type: none"> • Prodotti di pulizia (allegato 2.2 ORRPChim, RS 814.81); • Altri elementi di etichettatura relativi ai pericoli di cui all'allegato III parti 2 e 3 del regolamento UE-CLP (Frasei EUH); • ecc. 	Ev. altre disposizioni
	Contenuto: 500 ml /505 g NETTO	Quantità contenuta per i preparati accessibili agli utilizzatori privati. In questo caso richiesto secondo la direttiva 75/324/CEE (confezioni aerosol)	Cpv. 2
	I recipienti dei biocidi che comportano una determinata etichettatura e che sono accessibili agli utilizzatori privati, devono avere un'indicazione di pericolo reperibile al tatto e devono essere provvisti della chiusura di sicurezza per bambini (non applicabile in questo esempio, vedi scheda D11 allegato III).		Art. 36 cpv. 1 OBioc


L'etichettatura deve essere chiaramente leggibile e indelebile in almeno una lingua ufficiale (d, f, i) del luogo di distribuzione³. In accordo con i singoli utenti professionali, può essere etichettato in un'altra lingua ufficiale o in inglese. Se l'etichettatura viene fatta in più lingue rispetto a quelle richieste dalla legge, tutte le informazioni devono essere fornite in tutte le lingue utilizzate.

Gli elementi dell'etichettatura previsti all'art. 17 cpv. 1 del regolamento UE-CLP devono essere scritti in modo chiaro e duraturo. Devono distinguersi dallo sfondo, avere delle dimensioni e delle spaziature sufficienti da renderli **ben leggibili**. Il testo deve essere ugualmente **ben leggibile** (equivalente di Arial 6-7 pt nero sul bianco; anche i caratteri con altezze x di 1,2 mm o più sono considerate chiaramente leggibili).

Legenda:

 Queste indicazioni figurano nella decisione d'omologazione rilasciata dall'Organo di notifica per prodotti chimici (ONPChim). Devono essere riprese dalla decisione d'omologazione ed essere riportate sull'etichetta.

 Ulteriori indicazioni necessarie ma generalmente *non contenute nella sezione "Etichettatura" della decisione di omologazione*, devono essere determinate dal titolare dell'omologazione nell'ambito del proprio controllo autonomo, sempre che nella decisione di omologazione non siano contenuti elementi corrispondenti specifici.

 Le indicazioni prescritte dall'articolo 38 OBioc (cpv. 3 lett.c, e, f, i-l e cpv. 4 lett. b) possono essere riportate sull'imballaggio o contenute in un foglio esplicativo accluso all'imballaggio, nella misura in cui l'imballaggio segnali un relativo rinvio (art. 38 cpv. 3 lett. h OBioc).

³ Per i prodotti chimici già immessi sul mercato prima del 01.05.2022, si applica un periodo transitorio fino al 31.12.2025, vale a dire che tali biocidi, etichettati solo in due lingue ufficiali, possono ancora essere forniti in tutta la Svizzera fino al termine del periodo transitorio.